



Unione Rubicone e Mare

## **UNIONE RUBICONE E MARE**

Provincia di Forlì – Cesena

### ORDINANZA

NUMERO 184 DEL 19/09/2022

**OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ALCUNE STRADE DELL'UNIONE RUBICONE E MARE, TRA LE ORE 09:00 E LE ORE 11:00 DEL 02/10/2022, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA "BELLARIA-MONTETIFFI" – COMUNI DI BORGHI, SAVIGNANO SUL RUBICONE E SOGLIANO AL RUBICONE**

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ALCUNE STRADE DELL'UNIONE RUBICONE E MARE, TRA LE ORE 09:00 E LE ORE 11:00 DEL 02/10/2022, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA "BELLARIA-MONTETIFFI" – COMUNI DI BORGHI, SAVIGNANO SUL RUBICONE E SOGLIANO AL RUBICONE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

**PREMESSO** che nella giornata di domenica 02 ottobre 2022 il territorio dell'Unione Rubicone e Mare sarà interessato dal passaggio della gara ciclistica agonistica denominata "Bellaria-Montetiffi", organizzata dalla società sportiva "A.S.D. Pedale Bellariense" con sede a Bellaria-Igea Marina in Via Ravenna n.143;

**VISTA** la richiesta datata 29/08/2022 inoltrata dalla società indicata in premessa, volta ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della gara di che trattasi nonché i necessari provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione stradale;

**RILEVATO** che presso la Provincia di Rimini è in fase di istruttoria un procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione suddetta;

**DATO ATTO** che presso la Prefettura di Forlì-Cesena è in fase di istruttoria un procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di decreto di sospensione della circolazione riguardante le strade del percorso che non sono di competenza comunale;

**PRESO ATTO** del nulla osta al transito della manifestazione rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena, prot. 21438 del 13/09/2022;

**RAVVISATA** la necessità di adottare provvedimento atto a sospendere la circolazione stradale nei tratti stradali interessati dall'evento di competenza dei comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Savignano sul Rubicone, al fine di consentire il corretto svolgimento della gara e di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose;

### VISTI

- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, D. Lgs 285/92;
- l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della circolazione;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/92;
- il decreto di nomina prot. 19658 del 31/05/2022 del Presidente dell'Unione Rubicone e Mare con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Polizia Locale;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**PER I MOTIVI** sopra rappresentati;

## ORDINA

Tra le ore 09:00 e le ore 11:00 di domenica 02 ottobre 2022, sia vigente la sospensione della circolazione veicolare sulle seguenti strade:

1. **SP 13 "Uso"**, limitatamente ai tratti interni ai centri abitati di Lo Stradone (Comune di Borghi) e di Ponte Uso (Comune di Sogliano a/R);
2. **SP 30 "Sogliano Siepi"**, limitatamente a tratto interno al centro abitato di Ponte Uso compreso tra la SP13 e la SP88 (Comune di Sogliano a/R);
3. **Via Circonvallazione** (Comune di Sogliano al Rubicone);
4. **Via dello Sport** (Comune di Sogliano al Rubicone);
5. **SP 88 "Alto Uso"**, limitatamente ai tratti interni ai centri abitati di Pietra dell'Uso e Montetiffi (Comune di Sogliano al Rubicone);
6. **Via Selbelle III** (Comune di Savignano sul Rubicone).

La sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 15 minuti in ogni punto del percorso, calcolati dal transito del primo concorrente.

Sono esclusi dalle suddette prescrizioni:

- i veicoli dei concorrenti e quelli addetti allo svolgimento della manifestazione;
- i veicoli del servizio soccorso medico, antincendio, polizia, in servizio ordinario e di emergenza.

Le vigenti prescrizioni contrastanti con quanto sopra disposto sono sospese durante la validità della presente ordinanza.

Il personale incaricato della Polizia Locale, delle Forze dell'Ordine e/o di idoneo personale facente parte dell'organizzazione per garantire la sicurezza della manifestazione, porrà in atto la sospensione della circolazione stradale e disporrà la successiva riapertura alla circolazione veicolare al termine delle esigenze.

Agli organizzatori dell'evento è fatto obbligo:

- di adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, accertando, fra l'altro, tramite specifico sopralluogo sull'intera area, la piena transitabilità della stessa;
- di dare la massima pubblicità all'utenza, riguardo alle modificazioni temporanee intervenute, attraverso mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- di non lasciare rifiuti sulle aree pubbliche e di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;
- di assicurare che non sia arrecata offesa all'ambiente, alle strade ed ai relativi manufatti. Eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario;
- di adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare quanto disposto dalla direttiva n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 emanata dal Ministero dell'Interno in ordine ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

In relazione all'adozione del presente provvedimento, per i responsabili del settore e del procedimento interno, si attesta che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo dell'Unione Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014;
- non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo dell'Unione Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Rubicone e Mare, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e con le modalità di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada medesimo, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 06/12/1971 n. 1034).

Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato presso gli uffici in intestazione, tutti i giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

A chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile  
Alessandro Scarpellini